

## CESSIONE DEL CREDITO

Tra le modificazioni soggettive del rapporto obbligatorio dal lato attivo si colloca la cessione del credito.

La cessione del credito è disciplinata agli articoli 1260 e seguenti del codice civile.

L'articolo 1260 dice che "il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge."

Questo articolo:

- descrive praticamente che cos'è questa cessione del credito,
- dice che può avvenire a titolo oneroso o titolo gratuito,
- dice che la fattispecie non prevede il consenso del debitore (e quindi è una fattispecie bilaterale perché riguarda esclusivamente il cedente e il cessionario), e
- dice che affinché possa avvenire questa cessione del credito, il credito non deve avere carattere strettamente personale o il trasferimento non deve essere vietato dalla legge. Quindi non sono trasferibili i crediti personali e i crediti il cui trasferimento sia vietato dalla legge.

"Le parti possono escludere la cedibilità del credito ma il patto non è opponibile al cessionario se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione. Le parti, quindi, possono escludere la cedibilità del credito e quindi ci può essere un accordo fra le parti che esclude la cedibilità, ma il patto non è opponibile al cessionario, cioè all'altra parte, se non si prova che questi ne fosse a conoscenza.

L'art. 1261 enuclea quali sono i divieti di cessione e ci dice che "i magistrati dell'ordine giudiziario, i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari, gli avvocati, i procuratori, i patrocinatori e i notai non possono, neppure per interposta persona, rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta contestazione davanti l'autorità giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità e dei danni."

La sanzione in questo caso è la nullità. La cessione è vietata per un potenziale conflitto di interessi che ci potrebbe essere nelle situazioni enucleate dall'articolo 1261.

"La disposizione del comma precedente non si applica alle cessioni di azioni ereditarie tra coeredi, né a quelle fatte in pagamento di debiti o per difesa di beni posseduti dal cessionario."

In questo caso c'è una limitazione del contenuto precettivo nel secondo comma del 1261.

L'art. 1262 stabilisce che "il cedente deve consegnare al cessionario documenti probatori del credito che sono in suo possesso". Quindi nel caso della cessione, il cedente deve consegnare alla controparte i documenti che provano il credito e che siano in suo possesso.

Se viene ceduta solo una parte del credito il cedente è tenuto a dare al cessionario una copia autentica dei documenti.

L'art. 1263 parla invece degli accessori del credito "per effetto della cessione il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali (fideiussione) e reali e con gli altri accessori.

Quindi il trasferimento del credito impone e porta anche al trasferimento di tutte le garanzie personali e reali che sono accessorie al credito che viene trasferito.

“Il cedente non può trasferire al cessionario, senza il consenso del costituente, il possesso della cosa ricevuta in pegno. In caso di dissenso il cedente rimane custode del pegno.”

Per quanto riguarda il possesso e il pegno, in quanto si costituisce anche tramite la consegna, è necessaria una disciplina specifica nel caso di cessione del credito che ci viene fornita proprio dal secondo comma dell'articolo 1263.

L'art. 1264 stabilisce l'efficacia della cessione con riguardo al debitore ceduto: “la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettato o quando gli è stata notificata”: vuol dire che ai fini del perfezionamento del contratto di cessione del credito, la cessione ha effetto quando il contratto, che è stipulato fra cedente e cessionario, ai fini dell'efficacia della cessione stessa, ha efficacia anche nei confronti del debitore ceduto (che è estraneo al contratto, estraneo all'accordo), quando questi l'ha accettato o quando gli è stata notificata.

“Tuttavia anche prima della notificazione il debitore che paga al cedente non è liberato se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione.”

Quindi la conoscenza del debitore che paga al cedente, sostituisce l'effetto della notificazione al momento in cui il debitore è a conoscenza della cessione. La notificazione o l'accettazione sostituisce il principio di conoscenza al debitore dell'avvenuta cessione fra cedente e cessionario.

L'art. 1265 riproduce un'altra norma che è molto simile a quella dell'articolo 2644 in tema di doppia alienazione immobiliare, ma ha però riferimento alla materia di credito. Tratta infatti della fattispecie in cui il medesimo credito venga trasferito a più cessionari, a più persone. In questo caso “prevale la cessione che viene notificata per prima al debitore o a quella che è stata prima accettata dal debitore con atto di data certa, ancorché essa sia di data posteriore.”

Quindi vengono introdotti alcuni criteri attraverso i quali si dirime il conflitto tra più cessionari del medesimo diritto di credito.

L'art. 1266 ci dice che “quando la cessione è a titolo oneroso, il cedente è tenuto a garantire l'esistenza del credito al tempo della cessione (e quindi una norma del tutto analoga a quella della garanzia per evizione).

La garanzia può essere esclusa per patto ma il cedente resta sempre obbligato per il fatto proprio”. Ci può essere quindi un accordo convenzionale fra le parti che esclude questo tipo di garanzia, ma comunque il cedente è sempre responsabile per tutto ciò che riguarda la propria sfera di attività.

“Se la cessione è a titolo gratuito (è possibile perché la cessione di credito abbiamo visto che da questo punto di vista è neutra, nel senso che può avvenire sia a titolo oneroso che a titolo gratuito), cambia l'ambito di applicazione della garanzia, perché è dovuta soltanto nei casi e nei limiti in cui la legge pone a carico del donante la garanzia per l'evizione”. Quindi si applica in questi casi la disciplina della garanzia prevista in materia di donazione.

L'art. 1267 disciplina la “garanzia della solvenza del debitore”: “Il cedente non risponde della solvenza del debitore, salvo che ne abbia assunto la garanzia.” Quindi non deve garantire neanche il cedente la solvenza del debitore ceduto.

“In questo caso egli risponde nei limiti di quanto ha ricevuto, deve inoltre corrispondere gli interessi, rimborsare le spese della cessione e quelle che il cessionario sopporta per escutere il debitore, e risarcire il danno. Ogni patto diretto ad aggravare la responsabilità del cedente è senza effetto.” Questa viene definita di solito come *cessio pro-soluto*, cioè una cessione in cui viene garantita esclusivamente l’esistenza del credito.

Nel caso di *cessio pro-solvendo* invece, l’altra formula che indica l’ambito di applicazione della garanzia, si garantisce in questo caso anche la solvibilità del debitore. Il secondo comma regola proprio questa fattispecie.

“Quando il cedente ha garantito la solvenza del debitore, la garanzia cessa, se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore è dipesa da negligenza del cessionario nell’iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore stesso.”

Questo per quanto riguarda invece la fattispecie in cui nella cessione del credito c’è la garanzia da parte del cedente della solvenza del debitore ceduto (cioè colui che è la parte che non partecipa all’accordo fra cedente e cessionario, che comunque deve eseguire la prestazione in ragione della cessione del credito).